

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE TERZA CIVILE

R.G. n.822/2025 – Cons. Rel. Dott.ssa A. Ghedini

Memoria di Replica

Per: **Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani**, convenuta in riassunzione (Avv. C. Marconi);

Contro: Falzea Bruno, attore in riassunzione (Avv. F. Morcavallo).

Merita un breve cenno di replica la comparsa conclusionale avversaria che volutamente ignora la norma del secondo comma dell'art. 2932 c.c. e, omissis qualunque riferimento allo svolgimento del processo ed in particolare alle conclusioni e richieste istruttorie formulate dal Falzea sin dal primo grado, sostiene che nella fattispecie si sarebbe trattato solo dell'inadempimento ad alienare della parte convenuta.

Abbiamo già detto, ma si deve ripetere, che la presente vertenza è stata incardinata dal sig. Falzea il quale ha visto respinte tutte le proprie domande ad eccezione di quella concernente l'art. 2932 c.c. (e per averne conferma è sufficiente leggere le conclusioni sin dal primo grado rassegnate dall'attore), e che inoltre, quanto al prolungamento dei tempi, fu sempre controparte a chiedere in istruttoria l'ammissione della consulenza tecnica e della consulenza contabile (non solo ma, come si legge nella sentenza di primo grado, fu lo stesso Falzea a rallentare lo svolgimento, provocando persino le dimissioni del CTU).

Quanto poi al fatto che le richieste di adempimento ex art. 2932, co. 2 c.c. della curatela non avrebbero trovato riscontro "*in alcun supporto probatorio*", è sufficiente ribadire che intanto l'attore può esigere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto in quanto, trattandosi di trasferimento della proprietà, abbia egli stesso eseguito le proprie controprestazioni. E nella fattispecie gli adempimenti cui è tenuto il sig. Falzea sono



distintamente elencati nel contratto preliminare di cui si discute, e non si limitano solo alla corresponsione del saldo prezzo.

Grosseto, 18.04.2026

Firmato digitalmente
Avv. Claudio Marconi

